



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 45 del 8 Aprile 2020

EMERGENZA COVID -19

ORDINANZA 07.04.2020, N. 25- Assistenza sanitaria integrativa a pazienti celiaci. ORDINANZA 07.04.2020, N. 26- Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità. ORDINANZA 07.04.2020, N. 27 Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle società partecipate e agli Enti strumentali.

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA L'AQUILA Via Leonardo Da Vinci nº 6 Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it

e-mail: bura@regione.abruzzo.it Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati:
- c)il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e)le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale:
- c)i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
 e)i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.
- Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
- 2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
- 3.I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

ID A	TOF	DD.	т
PΑ	ĸ	II IH.	п

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stat	Leggi,	Regolamenti	. Atti	della	Regione	e	dello	Stat
---	--------	-------------	--------	-------	---------	---	-------	------

ATTI DELLA REGIONE

1	\cap	D	\Box	T	M	Λ	N	7	E
٦	J	ĸ	17	ч	IΝ	\mathcal{A}	. 1 \	١∥.	F.

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 07.04.2020, N. 25

Assistenza sanitaria integrativa a pazienti celiaci - disposizioni di carettere eccezionale e temporaneo sull'utilizzo dei buoni per la fruizione dei prodotti dietoterapici privi di glutine nella fase dell'emergenza COVID -19......4

ORDINANZA 07.04.2020, N. 26

ORDINANZA 07.04.2020, N. 27

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 07.04.2020, N. 25

Assistenza sanitaria integrativa a pazienti celiaci - disposizioni di carattere eccezionale e temporaneo sull'utilizzo dei buoni per la fruizione dei prodotti dietoterapici privi di glutine nella fase dell'emergenza COVID -19.



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 25 del 7/04/2020

DIPARTIMENTO: SANITA' (**DPF**)

Oggetto: Assistenza sanitaria integrativa a pazienti celiaci - disposizioni di carettere eccezionale e temporaneo sull'utilizzo dei buoni per la fruizione dei prodotti dietoterapici privi di glutine nella fase dell'emergenza COVID -19.

SERVIZIO: Programmazione socio-sanitaria – (DPF009)

L'Estensore **Dott. ssa Virginia Vitullo**(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio (vacante)

Al Direttore REGIONALE data: 07/04/2020 Prot. n. 3419/20/DPF009

Il DIRETTORE REGIONALE **Dr. Giuseppe Bucciarelli**(firmato digitalmente)

Al Componente la Giunta preposto la Sanità data: 07/04/2020 Prot.n. 3419/20/DPF

Il Componente la Giunta **Dott.ss**:

Dott.ssa Nicoletta Verì (firmato digitalmente)

Al Presidente della Giunta Regionale data: 07/04/2020 Prot. n. 3419 /20/SAN



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato sula GURI Suppl. n. 15 del 18 marzo 2017;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;*

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;



- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile nn. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 10 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

VISTO il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 22 marzo 2020 dettante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, e ss.mm.ii.;



VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 - GURI Serie generale n. 73;

VISTO il DPCM 01 aprile 2020 " (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020) recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

- n.1 del 26 febbraio 2020;
- n. 2 dell'8 marzo 2020;
- n. 3 del 9 marzo 2020;
- n. 4 dell'11 marzo 2020;
- n. 7 del 13 marzo 2020;
- n. 11 del 20 marzo 2020;
- n. 12 del 22 marzo 2020;
- n. 16 del 26 marzo 2020;
- n. 23 del 03 aprile 2020;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:

- D.G.R. 8 marzo 2005 n. 277 recante D.M. 08.06.2001: Assistenza Sanitaria Integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare Morbo Celiaco, con la quale sono state tra l'altro stabilite le modalità di riconoscimento del diritto alla fruizione di dietoterapici per pazienti celiaci e le modalità di erogazione dei relativi prodotti da parte degli operatori commerciali autorizzati;
- D.G.R. 18 febbraio 2008 n. 117 recante Assistenza integrativa relativa ai progetti destinati
 ad alimentazione particolare: Nuove modalità di erogazione gratuita di prodotti dietetici
 senza glutine ai soggetti affetti da celiachia, con la quale in particolare è stata modificata la
 DGR 277/2005 punto 5 dell'allegato B-, per la parte concernente le modalità di erogazione
 dei prodotti senza glutine;
- D.G.R. n. 521 del 26 settembre 2017 "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Approvazione delle prime disposizioni attuative", con la quale, tra l'altro, si è preso atto dell'inserimento della malattia celiaca, già classificata come malattia rara, tra le malattie croniche e invalidanti;



D.G.R. n. 912 del 28 novembre 2018 recante "Livelli essenziali di assistenza di cui al D.P.C.M.
12 gennaio 2017 Assistenza sanitaria integrativa per i pazienti celiaci. Prime indicazioni
operative sulle modalità di erogazione degli alimenti destinati ai pazienti celiaci ai sensi
dell'art. 4, comma 2, D.M. Salute 10 agosto 2018", con la quale sono stati recepiti i nuovi
limiti massimi di spesa mensile a carico del SSN relativi ai prodotti dietoterapici per celiaci,
di cui al D.M. 10 agosto 2018;

VISTO il D.M. 8 giugno 2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M 17 maggio 2016;

VISTO il D.M. 10 agosto 2018;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 18/02/2020 "Livelli essenziali di Assistenza di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017. Assistenza sanitaria integrativa destinata ai pazienti affetti da morbo celiaco. Disposizioni modificative ed integrative sulla modalità di erogazione dei prodotti dietoterapici privi di glutine", è stata in particolare disposta l'abrogazione dell'obbligo di rinnovo annuale della certificazione di diagnosi clinica ai fini dell'autorizzazione alla fruizione dei prodotti dietoterapici, da concedere contestualmente alla consegna dei buoni agli aventi diritto;

CONSIDERATO che, stante la situazione emergenziale in atto - la cui durata ai sensi della richiamata Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è disposta per sei mesi dalla data del medesimo provvedimento governativo-, e le disposizioni di restrizione adottate sia a livello nazionale con i DPCM sopracitati, che a livello regionale con le ordinanze presidenziali di individuazione dei Comuni "zona rossa" (cfr.Ordinanze nn. 15, 17, 18 e 21/2020), l'approvigionamento tempestivo di prodotti dietoterapici privi di glutine, costituenti beni ineludibili di prima necessità per i pazienti celiaci, come tali ricompresi nei livelli essenziali di assistenza, potrebbe risultare oltremodo difficoltoso;

DATO ATTO che il Ministero della Salute ha recentemente richiesto notizie alle regioni in merito ad eventuali criticità rilevate in materia di assistenza ai pazienti celiaci nella fase dell'emergenza COVID -19 connesse anche alla materiale fruizione dei buoni, ed alle conseguenti eventuali decisioni assunte localmente;

RITENUTO pertanto di dover stabilire misure - di carattere eccezionale ed aventi efficacia limitata al periodo dello stato di emergenza da COVID-19 di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio scorso-, riguardanti l'utilizzo dei buoni per l'acquisto dei prodotti dietoterapici privi di glutine per i pazienti celiaci, che consentano il corretto approvigionamento dei prodotti secondo le quantità necessarie alle esigenze energetiche prescritte, e che limitino nel contempo gli spostamenti dei pazienti e/o loro familiari per l'effettuazione dei necessari acquisti;

PRESO ATTO del parere espresso in merito dall'Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo, trasmesso con la nota prot. 415 del 03 aprile 2020 ed assunto al prot RA 0094688/20/DPF009 del 06 aprile 2020 (allegato 1)

RILEVATO che il suddetto parere si pone in linea con analoghi provvedimenti di altre regioni, di cui il Ministero della Salute ha avuto notizia in occasione della interlocutoria sopracennata;



RITENUTO di dover recepire il suddetto parere dell'ASR Abruzzo in merito alla proroga di validità dei buoni per celiaci per il periodo dello stato di emergenza in atto, ed alla modalità di utilizzo del buono cartaceo da remoto in caso di consegna a domicilio da concordare con l'operatore commerciale;

PRECISATO pertanto, sulla base del suddetto parere, che:

- l'eventuale credito giacente sui buoni relativi al mese di marzo 2020 si aggiunge al plafond del mese di aprile, e in quanto tale è spendibile non oltre il 30/04/2020;
- analogamente, l'eventuale credito che sarà giacente alla fine dei mesi di aprile, maggio, e giugno 2020 si aggiunge, nell'ordine, al plafond del corrispondente mese successivo, e in quanto tale è spendibile, rispettivamente, fino al 31/05/2020 (riferito al credito di aprile), fino al 30/06/2020 (riferito al credito di maggio) e fino al 31/07/2020 (riferito al credito di giugno);
- in funzione delle effettive necessità dietetiche cui sono connessi, i suddetti crediti residui dovranno essere utilizzati in tempi rapidi, e comunque con carattere di priorità nei rispettivi periodi di proroga concessi, al fine di agevolare il disbrigo degli adempimenti amministrativi a carico degli operatori commerciali nei confronti delle Aziende UU.SS.LL. di competenza, che dovrà avvenire nel rispetto delle soprarichiamate procedure regionali vigenti;
- in caso di consegna a domicilio dei prodotti, nel rispetto delle generali misure di prevenzione e protezione dei rischi da contagio, previo accordo con l'operatore commerciale interessato, il buono cartaceo può essere trasmesso dal paziente in via telematica (posta elettronica, fax, messaggio di telefonia mobile istantanea, ecc..) insieme alla indicazione degli alimenti selezionati; le farmacie, o negozi specializzati, sono in questo caso autorizzati all'utilizzo della stampa del buono cartaceo, ricevuto nelle suddette modalità da remoto, per l'applicazione delle fustelle dei prodotti scelti;
- resta ferma la necessità di acquisire il relativo buono cartaceo originale, debitamente firmato dal paziente, all'atto della consegna dei prodotti medesimi;
- i costi di eventuali consegne a domicilio rimangono a carico dell'operatore commerciale interessato, data l'eccezionalità e la temporaneità delle presenti disposizioni;

STABILITO per le finalità suddette che le Aziende UU.SS.LL., attraverso le competenti strutture ed uffici territoriali, diano ampia diffusione dei contenuti del presente atto e che provvedano alla concreta applicazione del medesimo secondo le vigenti procedure già stabilite con le Deliberazioni di Giunta regionale sopracitate;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-

- di recepire integralmente il parere reso dall'Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo, trasmesso con la nota prot. 415 del 03 aprile 2020 ed assunto al prot RA 0094688/20/DPF009 del 06 aprile 2020 (allegato 1) dettante indicazioni per l'utilizzo dei buoni per l'acquisto dei prodotti dietoterapici privi di glutine da parte dei pazienti celiaci nello stato di emergenza nazionale da COVID-19;
- 2. di dare atto, in conseguenza del suddetto parere, della proroga di validità dei buoni per celiaci e della possibilità di utilizzo del buono cartaceo da remoto, in caso di consegna a domicilio da concordare con l'operatore commerciale, concesse con carattere di eccezionalità e con efficacia limitata al suddetto periodo di emergenza nazionale;



- 3. di precisare, sulla base del medesimo parere dell'ASR Abruzzo, quanto segue:
 - l'eventuale credito giacente sui buoni relativi al mese di marzo 2020 si aggiunge al plafond del mese di aprile, e in quanto tale è spendibile non oltre il 30/04/2020;
 - analogamente, l'eventuale credito che sarà giacente alla fine dei mesi di aprile, maggio, e giugno 2020 si aggiunge, nell'ordine, al plafond del corrispondente mese successivo, e in quanto tale è spendibile, rispettivamente, fino al 31/05/2020 (riferito al credito di aprile), fino al 30/06/2020 (riferito al credito di maggio) e fino al 31/07/2020 (riferito al credito di giugno);
 - in funzione delle effettive necessità dietetiche cui sono connessi, i suddetti crediti residui dovranno essere utilizzati in tempi rapidi, e comunque con carattere di priorità nei rispettivi periodi di proroga concessi, al fine di agevolare il disbrigo degli adempimenti amministrativi a carico degli operatori commerciali nei confronti delle Aziende UU.SS.LL. di competenza, che dovrà avvenire nel rispetto delle soprarichiamate procedure regionali vigenti;
 - in caso di consegna a domicilio dei prodotti, nel rispetto delle generali misure di prevenzione e protezione dei rischi da contagio, previo accordo con l'operatore commerciale interessato, il buono cartaceo può essere trasmesso dal paziente in via telematica (posta elettronica, fax, messaggio di telefonia mobile istantanea, ecc..) insieme alla indicazione degli alimenti selezionati; le farmacie, o negozi specializzati, sono in questo caso autorizzati all'utilizzo della stampa del buono cartaceo, ricevuto nelle suddette modalità da remoto, per l'applicazione delle fustelle dei prodotti scelti;
 - resta ferma la necessità di acquisire il relativo buono cartaceo originale, debitamente firmato dal paziente, all'atto della consegna dei prodotti medesimi;
 - i costi di eventuali consegne a domicilio rimangono a carico dell'operatore commerciale interessato, data l'eccezionalità e la temporaneità delle presenti disposizioni;
- 4. di stabilire che le Aziende UU.SS.LL., attraverso le competenti strutture ed uffici territoriali, diano ampia diffusione dei contenuti del presente atto e che provvedano alla concreta applicazione del medesimo secondo le vigenti procedure già stabilite con le Deliberazioni di Giunta regionale citate in narrativa.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Il Presidente della Giunta Dott. Marco Marsilio Firmato digitalmente

ORDINANZA 07.04.2020, N. 26

Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020.



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 26 del 7 aprile 2020

Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 (Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n.654 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territoriale nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2019, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all'articolo 3 secondo cui "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile l'efficacia delle disposizioni dei propri Decreti in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dallo stesso Ministro di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

RICHIAMATE le proprie ordinanze, adottate nell'anno 2020, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19:

- n. 1 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID
 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- n. 2 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- n. 3 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale";
- n. 4 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale";
- n. 5 recante "Emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati nella Regione Abruzzo";
- n. 6 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico";
- n. 7 recante "Nuove misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private";
- n. 8 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico";
- n. 9 recante "Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società in - house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e F.I.R.A. S.p.A. Unipersonale";
- n. 10 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni "zona rossa", e relativa Circolare n. 1 Prot. n. RA/80842/20";
- n. 11 recante "Emergenza COVID-19 Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14";
- n. 12 recante "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie";
- n. 13 recante "Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 D.L.
 23 febbraio 2020, n. 6 e s.m.i. DPCM 23/02/2020 e provvedimenti successivi D.lgs. 03.04.2006, n.
 152 e s.m.i., art. 191 D.lgs. 13/01/2003 e s.m.i. L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 53 Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema dei rifiuti urbani";
- n. 14 recante "Emergenza COVID-19. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico";
- n. 15 recante "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 comuni "zona rossa". Estensione della "zona rossa". Revoca dell'Ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020";
- n. 16 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 "Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 nº 833 in

materia di igiene e sanità pubblica, indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, Agli Enti Pubblici, e alle strutture private ";

- n. 17 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa". Ulteriore estensione territoriale della "zona rossa";
- n. 18 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa". Integrazione alle ordinanze n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020";
- n. 19 recante "Indicazioni sulla gestione del Banco Alimentare dell'Abruzzo";
- n. 20 recante "Emergenza COVID-19. Indicazioni sulle attività e mobilità delle Caritas d'Abruzzo";
- n. 21 recante "Emergenza COVID-19 Proroga dell'efficacia delle misure urgenti nei comuni in "zona rossa":
- n. 22 recante "Emergenza COVID-19 Indicazioni sulla vendita di cancelleria e materiale da ufficio";
- n. 23 recante "Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti adottate con ordinanze n.ri 3, 4, 5, 6 e
 7";
- n. 24 recante "Emergenza COVID-19 Assistenza socio-sanitaria a pazienti autistici e loro famiglie";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RISCONTRATO il carattere diffusivo dell'epidemia da Covid-19, nonché il notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità, trend confermato anche per la Regione Abruzzo:

PRESO ATTO delle indicazioni provenienti dal mondo scientifico che hanno ravvisato nel distanziamento sociale una delle misure più efficaci per contrastare la diffusione epidemiologica in essere;

RISCONTRATA l'elevata ed immotivata concentrazione, soprattutto nei giorni festivi, di persone in ipermercati, supermercati e discount di alimentari, esentati dalla sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, a cui consegue il rischio di pericolosi assembramenti per ragioni non riconducibili ad oggettive esigenze, che possono essere soddisfatte nel corso degli altri giorni della settimana;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare misure idonee a ridurre il più possibile le occasioni di aggregazione di persone;

VISTA la L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii.;

per le considerazioni espresse nelle premesse che formano parte integrante della presente ordinanza,

ORDINA

- 1. Le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, rimangono chiuse nei giorni festivi, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie purché sia consentito l'accesso, se poste all'interno di centri commerciali, alle sole predette attività.
- 2. Le attività di cui al punto 1 possono rimanere aperte dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 20:00, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie che si attengono agli specifici orari, anche notturni, già in vigore. In ogni caso deve essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro ed è consentito l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.
- La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è valida fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 19/2020.
- La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti della Regione.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo Germano De Sanctis (firmato digitalmente) L'Assessore regionale alle Attività produttive, Turismo, Beni e attività culturali e di spettacolo Mauro Febbo (firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio (firmato digitalmente)

ORDINANZA 07.04.2020, N. 27

Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle società partecipate e agli Enti strumentali.



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 27 del 7 aprile 2020

Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle società partecipate e agli Enti strumentali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), con particolare riguardo all'articolo 2 secondo il quale "le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 654 del 20.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27.02.2020 con il quale il Presidente della Regione Abruzzo è stato nominato soggetto attuatore;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territoriale nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, recante "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato I del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile l'efficacia delle disposizioni dei propri decreti dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché delle disposizioni previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze adottate in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 come di seguito elencate:

- n. 1 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- n. 2 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- n. 3 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale";
- n. 4 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale";
- n. 5 recante "Emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati nella Regione Abruzzo";
- n. 6 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico";
- n. 7 recante "Nuove misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell'art. 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private";
- n. 8 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico";
- n. 9 recante "Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società in - house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e F.I.R.A. S.p.A. Unipersonale";
- n. 10 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni "zona rossa"", e relativa Circolare n. 1 Prot. n. RA/80842/20;
- n. 11 recante "Emergenza COVID-19 Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14";
- n. 12 recante "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie";
- n. 13 recante "Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e s.m.i. DPCM 23/02/2020 e provvedimenti successivi D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 191 D.lgs. 13/01/2003 e s.m.i. L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 53 Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso

temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnicogestionali per il sistema dei rifiuti urbani";

- n. 14 recante "Emergenza COVID-19. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico";
- n. 15 recante "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 comuni "zona rossa". Estensione della "zona rossa". Revoca dell'Ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020";
- n. 16 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 "Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica, indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, Agli Enti Pubblici, e alle strutture private ";
- n. 17 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa". Ulteriore estensione territoriale della "zona rossa";
- n. 18 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa". Integrazione alle ordinanze n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020";
- n. 19 recante "Indicazioni sulla gestione del Banco Alimentare dell'Abruzzo";
- n. 20 recante "Emergenza COVID-19. Indicazioni sulle attività e mobilità delle Caritas d'Abruzzo";
- n. 21 recante "Emergenza COVID-19 Proroga dell'efficacia delle misure urgenti nei comuni in "zona rossa";
- n. 22 recante "Emergenza COVID-19 Indicazioni sulla vendita di cancelleria e materiale da ufficio";
- n. 23 recante "Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti adottate con ordinanze n.ri
 3, 4, 5, 6 e 7";
- n. 24 recante "Emergenza COVID-19 Assistenza socio-sanitaria a pazienti autistici e loro famiglie";
- n. 25 recante "Assistenza sanitaria integrativa a pazienti celiaci disposizioni di carattere eccezionale temporaneo sull'utilizzo dei buoni per la fruizione dei prodotti dietoterapici privi di glutine nella fase dell'emergenza COVID-19";
- n. 26 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020";

CONSIDERATO che le esigenze di evitare gli assembramenti, perseguite anche dalla presente Ordinanza, non si rinvengono in relazione alle edicole che, in deroga al divieto previsto dall'Ordinanza n. 26, possono dunque restare aperte anche nei giorni festivi al fine di assicurare l'informazione ai cittadini;

DATO ATTO che il Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 all'art. 1 comma 2 lettera a) stabilisce la "limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni" e che, a tenore del successivo art. 3, comma 1, "nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2,

esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

RILEVATO che le limitazioni della circolazione delle persone e, più in particolare, della possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora sono state dettagliatamente definite dal Governo nazionale con disposizioni che interessano tutto il territorio nazionale e dunque anche quello abruzzese, in relazione agli spostamenti delle persone in ingresso ed in uscita dalla Regione;

CONSIDERATO che le richiamate disposizioni nazionali sono *ex se* idonee ad evitare esodi incontrollati di soggetti a rischio di trasmissione del virus e quindi efficaci nel contrasto al pregiudizio alla salute pubblica, anche in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica in atto, soddisfacendo le stesse esigenze sottese all'adozione dell'ordinanza n.2 dell'8 marzo 2020;

DATO ATTO, conseguentemente, del superamento dei presupposti fattuali e del quadro normativo di riferimento dell'adozione della predetta ordinanza n. 2/2020, come integrata con ordinanza n. 3 del 9 marzo 2020;

RITENUTO, tuttavia, che si rendono necessarie ed urgenti ulteriori misure specifiche per il territorio regionale ai fini dell'esigenza di garantire la profilassi rispetto all'attuale emergenza nazionale;

VALUTATO di estendere, quale misura restrittiva ulteriore e funzionale al contrasto e al contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità, l'obbligo, già previsto dalle precedenti ordinanze n. 2 dell'8 marzo 2020 e n. 3 del 9 marzo 2020, della comunicazione del proprio ingresso in Regione al proprio medico di medicina generale ovvero al proprio pediatra di libera scelta e, per i non residenti, agli operatori di sanità pubblica territorialmente competenti;

RITENUTO di confermare la misura della segnalazione del proprio rientro in regione Abruzzo in modalità telematica all'indirizzo:

https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo;

RILEVATA la tuttora operante campagna governativa denominata "IORESTOACASA", volta a supportare l'obiettivo perseguito dalle disposizioni relative alla gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, ovvero quello di favorire la massima riduzione, compatibile con la tutela della salute pubblica, delle uscite delle persone dalle proprie abitazioni;

DATO ATTO della direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che estende le indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza ivi contenute alle società a controllo pubblico e agli Enti vigilati;

CONSIDERATO altresì necessario ordinare alle società controllate e agli Enti vigilati dalla regione Abruzzo il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento delle attività degli organi collegiali e, ove possibile, dei lavoratori.

ORDINA

- 1. Che quanto in premessa costituisce parte integrante della presente Ordinanza;
- le edicole possono restare aperte anche nei giorni festivi, con chiusura da prevedersi entro le ore 13.30;
- 3. che nel territorio regionale vengano adottate le seguenti misure, a superamento delle misure già indicate nell'ordinanza n. 2 dell'8 marzo 2020, come integrata dall'ordinanza n. 3 del 9 marzo 2020;
- che tutti gli individui che fanno ingresso in Abruzzo con decorrenza 7 aprile 2020 segnalino il proprio rientro alla Regione Abruzzo, in modalità telematica all'indirizzo: https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo;
- 5. che tutti gli individui che fanno ingresso in Abruzzo con decorrenza 7 aprile 2020 hanno l'obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta i quali provvederanno a comunicare tali informazioni agli operatori del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; per i non residenti in Abruzzo la comunicazione va resa direttamente agli operatori del servizio di sanità pubblica territorialmente competente in relazione alla località di destinazione, ai seguenti recapiti:
 - al Numero Unico 800 59 54 59;
 - al Numero dell'Emergenza 118, per ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
 - al Numero Verde 800 860 146 per ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti;
 - al Numero dell'Emergenza 118 o al numero 333 61 62 872 per l'ASL -3 Pescara;
 - al Numero Verde 800 090 147 per l'ASL 4 -Teramo;
- 6. che gli enti pubblici strumentali della Regione Abruzzo, quelli da essa vigilati, gli enti privati in controllo pubblico istituiti o partecipati dalla Regione Abruzzo, anche in deroga alle disposizioni che regolano il loro funzionamento, riuniscono di norma i propri organi collegiali, anche in sede deliberante, mediante modalità telematiche in grado di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni ed idonee a consentire a tutti i partecipanti alle singole riunioni di:
 - a) visionare i relativi atti in tempo reale;
 - b) intervenire tempestivamente nella discussione;
 - c) scambiarsi documenti in tempo reale;
 - d) esprimere il proprio voto;
 - e) approvare ogni singolo atto;
- che gli enti e le società di cui al precedente punto 5. dispongano che i dipendenti che non siano in grado di lavorare in modalità agile usufruiscano delle ferie, dei congedi retribuiti e di tutti gli altri strumenti di analoga natura previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata;
- 8. che gli enti e le società di cui al precedente punto 5. procedano, senza ritardo, allo svolgimento delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche facendo ricorso, a tal fine, a forme di ammortizzatori sociali;
- che tutte le attività lavorative autorizzate dalla presente ordinanza a svolgersi in modalità non agile devono, in ogni caso, sottostare al rispetto delle misure previste dall'Accordo stipulato dal Governo e dalle Parti Sociali in data 14 marzo 2020, avente

- ad oggetto il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro";
- 10. l'immediata esecutività della presente Ordinanza;
- 11. la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio e ai Sindaci.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Dipartimento regionale sanità Dott. Giuseppe Bucciarelli (firmato digitalmente) L'Assessore regionale alla Salute Dott.ssa Nicoletta Verì (firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta regionale Dott. Marco Marsilio (firmato digitalmente)





Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa

Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale

> Centralino 0862 3631 Tel. 0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it e-mail: bura@regione.abruzzo.it Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it